



CITTÀ DI
ASSISI

SERAPHICA CIVITAS

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31/07/2017)

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Classificazione degli impianti**
- Art. 3 - Tipologia di gestione**
- Art. 4 - Corrispettivo**
- Art. 5 - Cauzione**
- Art. 6 - Obblighi e responsabilità**
- Art. 7 - Polizza di responsabilità civile**
- Art. 8 - Rimborso dei danni**
- Art. 9 - Divieti**
- Art. 10 - Durata concessione**
- Art. 11 - Revoca concessione**
- Art. 12 - Riconsegna del complesso sportivo**
- Art. 13 - Concessione impianti per manifestazioni temporanee.**
- Art. 14 - Sicurezza e agibilità impianti**
- Art. 15 - Uso gratuito degli impianti**

TITOLO II - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA

- Art. 16 - Soggetti utilizzatori**
- Art. 17 - Assegnazione**
- Art. 18 - Utilizzo**
- Art. 19 - Durata della concessione**

TITOLO III – IMPIANTI AFFIDATI IN GESTIONE

- Art. 20 - Individuazione del concessionario**
- Art. 21 - Affidamento diretto**
- Art. 22 - Contenuto delle Convenzioni**
- Art. 23 - Piscine**
- Art. 24 - Disposizioni transitorie**
- Art. 25 - Entrata in vigore**

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi compreso l'utilizzo, in orario extra-scolastico, degli impianti sportivi scolastici.
2. Con il presente regolamento il Comune intende garantire la massima fruibilità degli impianti sportivi da parte di cittadini, di associazioni e gruppi sportivi, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, dirette a soddisfare l'interesse generale della collettività.

Art. 2 - Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali si classificano in:

A. Palestre scolastiche

- 1) Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo grado "Frate Francesco" – Assisi Capoluogo;
- 2) Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo grado "G. Alessi" – Santa Maria Angeli;
- 3) Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo grado "F. Pennacchi" – Petignano;
- 4) Palestra annessa alla Scuola Primaria di Rivotorto;
- 5) Palestra annessa alla Scuola Primaria "Giovanni XXIII" – Santa Maria Angeli;
- 6) Palestra annessa alla scuola Primaria "A. Frondini" – Tordandrea;
- 7) Palestra annessa alla Scuola Primaria "Don Milani" – Palazzo.

B. Impianti destinati al gioco del calcio

- 1) Stadio Comunale degli Ulivi "Enzo Boccacci";
- 2) Campo sportivo "Migaghelli" di Santa Maria Angeli;
- 3) Campo sportivo di Castelnuovo;
- 4) Campo sportivo di Palazzo;
- 5) Campo Sportivo di Petignano.
- 6) Campo sportivo di Rivotorto;
- 7) Campo sportivo di Tordandrea
- 8) Campo sportivo di Viole di Assisi;

C. Piscine

- 1) Piscina scoperta di Assisi Capoluogo con annesso bar;
- 2) Piscina coperta di Santa Maria Angeli.

D. Campi da tennis Assisi.

E. Bocciodromo di Santa Maria Angeli.

F. Palestra di Pugilato di Santa Maria Angeli.

G. Tensostruttura area Stadio Comunale "Migaghelli" – Santa Maria Angeli.

Art. 3 - Tipologia di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento può essere effettuata direttamente dal Comune o mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Sono gestite direttamente dal Comune le palestre annesse agli Istituti scolastici e la tensostruttura in area stadio comunale "Migaghelli" di Santa Maria degli Angeli, mentre sono, di norma, concessi in gestione a terzi tutti gli altri impianti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 – Corrispettivo

1. Per gli impianti gestiti direttamente il corrispettivo è determinato in misura oraria o giornaliera, mentre per gli impianti dati in gestione si applica un canone concessorio annuale.
2. Le tariffe ed il canone di cui al precedente comma sono determinate periodicamente dalla giunta comunale, tenendo conto, relativamente alle tariffe, dei costi per i consumi di energia elettrica, di riscaldamento, di acqua fredda e calda. All'utilizzatore verranno addebitate le ore preventivamente richieste e autorizzate.
3. Tutte le utenze degli impianti dati in gestione devono essere intestate al concessionario.
4. Ai soggetti con sede nel territorio comunale che partecipano a campionati stagionali potranno essere applicate tariffe agevolate.
5. Potranno essere previste tariffe agevolate e/o gratuite per enti o associazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale che svolgono attività per diversamente abili.
6. Tutti gli atti di concessione degli impianti di cui al presente regolamento devono prevedere esplicita clausola che, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di eventuale diffida, la concessione deve intendersi risolta di diritto e che ai soggetti non in regola con i pagamenti non potranno essere fatte concessioni di alcun tipo fino al saldo del debito. La diffida per mancato pagamento dovrà essere effettuata dal competente ufficio entro i 30 giorni successivi alla scadenza del debito.

Art. 5 – Cauzione

1. Indipendentemente dal tipo corrispettivo applicato, tutti i soggetti concessionari di impianti sportivi comunali sono tenuti a stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni o ammanchi causati alla struttura, nonché a copertura di eventuali corrispettivi non pagati. L'originale della polizza deve essere consegnato al competente ufficio comunale al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà solo dopo la riconsegna dell'impianto e la stesura del verbale di consistenza all'atto della restituzione.
2. Nel caso di corrispettivo orario o giornaliero, in luogo della polizza fideiussoria, può essere costituito apposito deposito cauzionale. La cauzione verrà restituita alla riconsegna della struttura, previo accertamento della mancanza di impedimenti al riguardo.
3. Gli importi della delle polizze fideiussorie e della cauzione sono determinate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità

1. Il Concessionario deve provvedere alla custodia, sorveglianza e pulizia delle strutture assegnate, nonché alla redazione del piano della sicurezza e nomina del relativo responsabile.

2. Il concessionario è esclusivamente responsabile per la custodia dei locali per tutta la durata del loro utilizzo e dovrà esonerare e tenere indenne il Comune (e la scuola per gli impianti annessi) da ogni responsabilità, sia civile che penale, dovuta da danni diretti ed indiretti che lo stesso Comune, le strutture o le attrezzature di proprietà comunale, possano subire in conseguenza di fatti dolosi o colposi dello stesso concessionario, ovvero di aderenti, dipendenti, fornitori, addetti, ospiti, pubblico e partecipanti alla manifestazione.
3. Il concessionario è, altresì, esclusivamente responsabile e terrà indenne il Comune per qualsiasi danneggiamento, furto o altro danno, causato anche da terzi a beni, attrezzature, strumenti, utilizzati nel corso della manifestazione e, comunque, durante tutto il tempo nel quale si troverà all'interno o nelle aree esterne di pertinenza delle strutture assegnate.

Art. 7 - Polizza di responsabilità civile

1. Il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza di RCT che tenga indenne il Comune (e la scuola per gli impianti annessi) da qualunque danno a cose e persone, cagionato da propri aderenti, dipendenti, incaricati, dal pubblico o dai partecipanti alla manifestazione.
2. La polizza di cui al precedente comma dovrà avere la durata almeno pari al periodo di utilizzo della struttura.

Art. 8 - Rimborso dei danni

1. Il concessionario è obbligato a rimborsare al Comune l'intero importo dei danni arrecati alla struttura, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle attrezzature e, in generale, a quanto anche occasionalmente si trova nella struttura stessa, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti Uffici comunali.
2. Il rimborso dei danni può avvenire anche mediante escussione del deposito cauzionale, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso di eventuali maggiori danni, rispetto all'importo della cauzione stessa.
3. Qualora si verificano danni o ammanchi in strutture concesse in utilizzo a più utenti, e non sia possibile individuare il soggetto responsabile, tutti gli utenti parteciperanno in solido al ripristino e/o ristoro dei danni al Comune.

Art. 9 – Divieti

1. È fatto divieto agli assegnatari degli impianti:
 - di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - di apportare modifiche alle strutture senza il preventivo assenso del Comune;
 - di utilizzare gli impianti fuori dagli orari autorizzati;
 - di svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 10 – Durata concessione

1. Le concessioni degli impianti, escluse le autorizzazioni giornaliere o di breve periodo, avranno durata, da uno a nove anni e sono rinnovabili.
2. Una durata maggiore può essere prevista in presenza di project financing o nel caso in cui sia necessaria per ammortizzare (con scomputo dal canone pattuito) le spese sostenute dal Gestore, in carenza di risorse finanziarie del bilancio comunale, per interventi di adeguamento normativo, straordinaria manutenzione e/o miglioria, resi necessari in vigenza di contratto. In tal caso il Gestore è tenuto a presentare al Comune il relativo progetto e computo estimativo, la cui congruità deve essere accertata e dichiarata dai competenti uffici comunali, prima dell'autorizzazione dei lavori.

Art. 11 – Revoca concessione

1. La concessione della struttura può essere revocata dal Comune in ogni momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o qualora giustificate e gravi esigenze non ne consentano più l'utilizzo per il periodo assegnato, senza che il Concessionario possa nulla rivendicare nei confronti del Comune stesso.
2. La concessione è, altresì, revocata al verificarsi di alcuna delle seguenti condizioni:
 - uso degli impianti in modo difforme a quanto previsto dal presente regolamento;
 - mancato pagamento del corrispettivo stabilito entro il termine di 30 giorni da eventuale diffida;
 - danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza;
 - ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 12 – Riconsegna del complesso sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi con la stesura del verbale di consistenza all'atto della riconsegna.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

Art. 13 - Concessione impianti per manifestazioni temporanee.

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni temporanee quali concerti, riunioni, congressi, attività sociali e ricreative, etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.
2. In ogni caso sono a carico del concessionario:
 - a) tutte le autorizzazioni/comunicazioni e gli adempimenti amministrativi previsti dalle leggi e dai regolamenti, per l'organizzazione di pubblici spettacoli e/o specifici eventi e manifestazioni;
 - b) gli impianti e le attrezzature mobili, il loro trasporto, montaggio e smontaggio;
 - c) tutti gli oneri per eventuale potenziamento dell'energia elettrica.

Art. 14 - Sicurezza e agibilità impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 15 - Uso gratuito degli impianti

1. La giunta comunale, con deliberazione motivata, può autorizzare la concessione gratuita di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, in presenza di tutti i seguenti elementi:
 - assenza di fini di lucro del richiedente;
 - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
 - utilità sociale della manifestazione.
2. Il Dirigente competente, sulla base dell'autorizzazione della giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità.

TITOLO II – IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA

Art. 16 – Soggetti utilizzatori

1. Le Palestre e la tensostruttura sono concesse in uso, in ordine di priorità, ad associazioni e/o gruppi sportivi, anche dilettantistici, enti di promozione sportiva, privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di allenamenti, gare e manifestazioni e per l'utilizzo del tempo libero, solo in orario extra-scolastico e, comunque, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.
2. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

Art. 17 – Assegnazione

1. I soggetti che intendono usufruire delle palestre e della tensostruttura, sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda in carta semplice sia al Comune, sia all'Istituto scolastico di eventuale pertinenza dell'impianto, specificando quale struttura intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.
2. Ai fini dell'assegnazione degli impianti, in presenza di più richiedenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 16, saranno tenute in considerazione, gli elementi seguenti, in ordine di priorità:
 - sede legale nel Comune di Assisi;
 - maggior numero di iscritti residenti nel comune di Assisi con tesseramento annuale nei settori giovanili;
 - attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;

- pratica in modo continuativo di attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a diversamente abili e anziani;
 - livello dei campionati cui il richiedente partecipa;
 - anni di attività del sodalizio;
3. In ogni caso il competente Assessorato dovrà attivarsi al fine di armonizzare le diverse esigenze in modo da accogliere il maggior numero di richieste possibile.
 4. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extra-scolastico è subordinato alle necessità delle scuole cui fanno capo. A tal fine i dirigenti scolastici comunicano al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 15 settembre, gli orari in cui utilizzano i singoli impianti per le proprie esigenze.
 5. Entro il 30 settembre il dirigente del competente ufficio comunale adotta il piano di utilizzo, rilasciando le relative autorizzazioni, sulla base della effettiva disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche non avessero rilasciato il nulla osta, entro la data suddetta, potranno essere rilasciate autorizzazioni provvisorie.
 6. Le richieste di utilizzo pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua.
 7. Nell'assegnazione si terrà conto del fatto che le società o associazioni richiedenti abbiano in uso altri impianti, non di proprietà comunale, sia nel comune di Assisi sia in altre città, attribuendo gli spazi e gli orari necessari allo svolgimento delle attività prioritariamente alle società e associazioni che non usufruiscano di altri impianti.

Art. 18 – Utilizzo

1. Gli orari di utilizzo delle palestre devono essere tassativamente rispettati.
2. È vietato svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
3. L'accesso agli impianti, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della scuola per i controlli che ritengono di effettuare.
4. Le scuole sono obbligate a segnalare tempestivamente al Comune eventuali danneggiamenti riscontrati e/o qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di propria conoscenza.
5. Agli assegnatari delle palestre è data facoltà di esporre all'interno, cartelli pubblicitari, fissi o mobili, previa comunicazione al competente ufficio comunale, che valuterà la richiesta e rilascerà la preventiva autorizzazione.
6. E' fatto divieto apportare logotipi propri e/o di eventuali sponsor permanenti e/o indelebili.

Art. 19 - Durata della concessione

1. La durata della concessione in uso di ciascun impianto è, di norma, corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagata la corrispondente tariffa per intero, fino a comunicazione di rinuncia o di riduzione.
3. La comunicazione di rinuncia, riduzione o di sospensione temporanea di utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 5 giorni.
4. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

TITOLO III – IMPIANTI AFFIDATI IN GESTIONE

Art. 20 – Individuazione concessionario

1. La gestione degli impianti di cui al presente titolo è affidata in via preferenziale a gruppi ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive.
2. Ai fini della gestione i campi da tennis vengono considerati come pertinenza del complesso sportivo "stadio degli ulivi".
3. La scelta del soggetto affidatario avviene, di norma, con procedure di evidenza pubblica, che tengano conto, in ordine di priorità, degli elementi seguenti:
 - non essere concessionario di altri analoghi impianti sportivi nel territorio comunale;
 - sede legale nel Comune di Assisi;
 - maggior numero di iscritti residenti nel comune di Assisi, con tesseramento annuale nei settori giovanili;
 - attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare;
 - pratica in modo continuativo di attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a diversamente abili e anziani;
 - convenienza economica dell'offerta;
 - livello dei campionati cui il richiedente partecipa;
 - anni di attività del sodalizio;

Il presente comma non è applicabile alle piscine comunali, che seguono la disciplina di cui al successivo articolo 23.

4. Nell'assegnazione si terrà conto del fatto che le società o associazioni richiedenti abbiano in uso altri impianti, non di proprietà comunale, sia nel comune di Assisi sia in altre città, attribuendo gli spazi e gli orari necessari allo svolgimento delle attività prioritariamente alle società e associazioni che non usufruiscano di altri impianti.

Art. 21 - Affidamento diretto

1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere affidati anche in modo diretto, senza ricorso all'evidenza pubblica, nei seguenti casi:
 - qualora sul territorio di riferimento, che nel caso di gestione dei campi sportivi di calcio coincide con la frazione, sia presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
 - qualora i soggetti sportivi operanti sul territorio, su cui insiste l'impianto si consorziano in un unico soggetto sportivo.
 - qualora vi sia stata una evidenza pubblica andata deserta.

Art. 22 – Contenuto delle convenzioni

1. La convenzione di affidamento in gestione dell'impianto stabilisce i criteri d'uso e le condizioni giuridiche ed economiche. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.
2. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto.
3. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione del Comune.
4. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
5. La convenzione in ogni caso persegue le seguenti finalità:
 - salvaguardia dell'impianto sportivo;
 - adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;
 - rispetto della priorità per associazioni operanti nel territorio comunale.
6. Il Comune si riserva l'uso delle strutture per almeno 15 giornate l'anno per manifestazioni di carattere sportivo e non. Per tali utilizzi nessun compenso sarà dovuto al gestore, mentre il Comune si farà carico di ripristinare la struttura laddove dovessero verificarsi danneggiamenti conseguenti all'utilizzo.
7. Il gestore dovrà garantire l'uso gratuito della struttura e relativi servizi per le scuole in orario scolastico per attività connesse alla didattica. L'attività svolta dovrà in ogni caso conciliarsi con le condizioni di manutenzione del campo al fine della sua salvaguardia. Le scuole assumeranno a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose durante l'utilizzo, oltre ad assicurare la sorveglianza degli alunni con proprio personale.
8. Il Comune, previa consultazione dei soggetti interessati, si riserva la facoltà di consentire l'uso dell'impianto anche ad altri soggetti convenzionati con il Comune stesso che, causa indisponibilità temporanea degli impianti assegnati in gestione, sono costretti a spostare la propria attività in altro luogo.
9. Eventuali migliorie apportate alle strutture, previa autorizzazione del Comune, diverranno automaticamente di proprietà del Comune stesso, anche se i relativi costi sono stati interamente sostenuti dal concessionario.

Art. 23 - Piscine

1. La gestione delle piscine comunali avviene mediante concessione a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. Il contratto di concessione dovrà, di norma, prevedere:
 - clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - riserva per attività sportive e sociali promosse dal Comune;
 - utenze a carico del concessionario;
 - pagamento di un canone al Comune da parte del concessionario;
 - manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.
3. Nello stesso contratto di concessione potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari, quali ad esempio la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto, la gestione del servizio bar ristoro, di eventuali giochi ed altre attività commerciali.

Art. 24 – Disposizioni transitorie

1. La clausola di cui al comma 6 del precedente articolo 4 è automaticamente applicabile anche a tutti i contratti in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.